

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA" TRIESTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 562 del 18/12/2014

OGGETTO

Convenzione tra l'Azienda per i Servizi Sanitaria n. 1 Triestina e la Comunità Ebraica, Ente gestore di Pia Casa Gentilomo "A. Stock" per l'erogazione dell'assistenza sanitaria a favore di soggetti non autosufficienti, per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2017.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di dicembre nella sede legale,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola DELLI QUADRI nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0226/Pres dd. 28.11.2013, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ha adottato la deliberazione che segue

OGGETTO: Convenzione tra l'Azienda per i Servizi Sanitaria n. 1 Triestina e la Comunità Ebraica, Ente gestore di Pia Casa Gentilomo "A. Stock" per l'erogazione dell'assistenza sanitaria a favore di soggetti non autosufficienti, per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2017.

Premesso che, ai sensi della normativa vigente, compete alle Aziende per i Servizi Sanitari l'assistenza sanitaria all'interno delle strutture protette per anziani non autosufficienti riconosciute dall'Amministrazione Regionale;

che, conseguentemente, gli enti responsabili dei servizi e delle strutture deputate all'assistenza sul territorio degli anziani non autosufficienti stipulano apposite convenzioni con le Aziende Sanitarie di pertinenza territoriale per l'acquisizione delle prestazioni di natura sanitaria, tramite erogazione diretta o rimborso delle spese a tal fine sostenute, secondo i dettami della L.R. n. 10 dd. 19.05.1998 e ss.mm. e ii.;

preso atto che la convenzione con l'allora Comunità Ebraica va correlata con la progettualità e la realizzazione degli obiettivi di salute della sanità territoriale che tendono verso una costruzione di modalità operative in stretto raccordo con i Distretti Sanitari;

che sono stati da tempi formalizzati appositi rapporti convenzionali , l'ultimo con la deliberazione n. 397 dd. 25.09.2014, le cui motivazioni vengono richiamate integralmente, si è proceduto alla stipula della convenzione tra l'Azienda Sanitaria e la Comunità Ebraica, Ente Gestore di Pia Casa Gentilomo "A. Stock dal 01.05.2014 al 31.08.2014, con la possibilità di prosecuzione e/o proroga con apposito provvedimento;

preso atto che la D.G.R. n. 1378 del 08.06.2007 ha disposto l'avvio al processo di riqualificazione del sistema residenziale per anziani;

che la DGR n. 156 del 25.01.2008 ha approvato, in via preliminare, il "Regolamento per la riqualificazione delle strutture per anziani esistenti", e la DGR n. 2361 del 13.11.2008, ha approvato, in via preliminare, il "Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi nonché delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attività", e di modifica ed integrazione del testo del regolamento approvato con DGR n. 156 del 25.01.2008;

che il disposto dell'art. 31 del regolamento approvato con DGR n. 2361 del 13.11.2008, prevede, fino al rilascio di nuove atti di autorizzazione all'esercizio, previsti per le strutture residenziali esistenti, di continuare ad applicare, su tutto il territorio regionale, le disposizioni

regionali previste con DPGR 14 febbraio 1990 n. 083/Pres, con DGR 27 aprile 1990 n. 1966, DPGR 16 dicembre 1997 n. 420/Pres. e con DGR 11 maggio 2001 n. 1612, con mantenimento dei livelli assistenziali già presenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

che il disposto dell'art. 31 del D.P.Reg. del 11.12.2008 n. 0333/Pres, prevede, inoltre, che, fino al rilascio dei nuovi atti di autorizzazione all'esercizio, per le strutture residenziali esistenti continuano ad applicarsi le modalità di riconoscimento degli oneri sanitari e di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente, secondo le modalità concordate tra Azienda per i servizi sanitari ed Ente gestore di struttura residenziale, nel rispetto degli standard minimi fissati dalla D.G.R. 1966/90 e del fabbisogno assistenziale delle persone residenti;

visto che la convenzione è scaduta il 31.08.2014;

visti gli scambi di corrispondenza intercorsi tra le parti in questo lasso di tempo e gli incontri tesi a ridefinire gli accordi di cui al precedente testo convenzionale;

rilevato, pertanto, che sono stati congiuntamente riesaminati i rapporti convenzionali tra l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 e la Comunità Ebraica al fine di addivenire alla stipula di una nuova convenzione, secondo le modalità riportate nell'allegato al presente provvedimento di cui ne è parte integrante, per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2017, eventualmente rinnovabile per ugual periodo e/o prorogabile, con apposito provvedimento;

ravvisata, quindi, la necessità di assicurare continuità all'azione assistenziale dopo la scadenza del 31.08.2014, e di fare salve le prestazioni rese nelle more dell'adozione del presente provvedimento;

rilevato, inoltre, che le intese convenzionali predette, nel definire le modalità operative, il raccordo con il Distretto Sanitario ed i contenuti economici del rapporto, prevedono il rimborso in favore della struttura in questione, degli oneri relativi all'assistenza erogata da parte di infermieri e fisioterapisti secondo i parametri stabiliti dalle direttive regionali, di 1 infermiere ogni 15 assistiti e di 1 fisioterapista ogni 50 assistiti, qualora permanga, per l'Azienda Sanitaria n. 1 Triestina, l'impossibilità di provvedere direttamente con personale proprio;

rilevato, in proposito che, attualmente la Comunità Ebraica, Ente Gestore di Pia Casa Gentilomo "A. Stock" dispone di n. 20 posti letto autorizzati, per ospiti non autosufficienti, e che lo stesso risulta incluso negli elenchi deliberati dalla Giunta Regionale;

ricordato che con del n.384 di data 22.08.2014 sono stati definiti gli oneri da corrispondere al personale su descritto, tenuto conto della presenza delle figure professionali (infermieri/fisioterapisti) nel numero di 1.73 (uno,73) per un costo massimo pari ad € 38.800,00.-annui, per ogni unità di personale, e comunque non oltre l'importo totale delle spese sostenute dall'istituto stesso nel limite del tetto massimo sopra indicato;

precisato che per ogni anno di convezione la spesa massima per il rimborso degli oneri relativi all'assistenza erogata da parte del personale il personale (infermieri/fisioterapisti) è pari ad €67.124,00.-

precisato, inoltre, che, pur essendo il relativo intervento previsto nello schema convenzionale di cui trattasi, verranno considerati in successivi, separati provvedimenti, gli oneri derivanti dall'applicazione della L. R. n. 10/97, concernente l'abbattimento delle rette in favore degli ospiti non autosufficienti presenti alla Piacasa Gentilomo "A.Stock", anche alla luce delle variazioni tariffarie periodicamente approvate dalla Giunta Regionale;

ricordato che, ai sensi della L.R. n. 10/97, per gli oneri relativi all'abbattimento delle rette, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per i Servizi Sanitari appositi finanziamenti a copertura degli oneri dalle medesime sostenuti;

ricordato, altresì, che deve essere salvaguardato l'obbligo del rispetto del debito informativo da parte della struttura dellla Comunità Ebraica, Ente Gestore di Pia Casa Gentilomo "A. Stock ", richiamato all'art. 19 del DPReg n. 333 del 2008;

ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del testo convenzionale tra l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina e la Comunità Ebraica per la regolamentazione dei rapporti concernenti l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore degli ospiti non autosufficienti ricoverati, per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2017, eventualmente rinnovabile per ugual periodo e/o prorogabile, con apposito provvedimento, così come riportato nell'allegato al presente provvedimento di cui ne è parte integrante;

ritenuto, ancora, di stabilire che gli accordi di cui sopra si risolveranno anticipatamente dal momento in cui la gestione dell'assistenza sanitaria sarà fornita direttamente dall'Azienda n. 1 Triestina e/o qualora, nel corso di vigenza, dovessero intervenire modifiche in conseguenza del completamento del processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani;

che, infine, ai sensi del Piano Attuativo Locale anno 2014 "Programmazione delle attività e progettualità", in tema di "governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti, la presente convenzione potrà essere modificata/aggiornata, anche prima della scadenza, qualora, entro il 31.08.2017, venga adottato, da parte della Regione FVG, uno schema tipo regionale di convenzione per i rapporti tra le ASS e le strutture residenziali per anziani;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Operativa Distretto 1, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

Il Direttore Generale

Delibera

per quanto esposto in narrativa:

- 1. di procedere alla stipula della convenzione, tra l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina e la Comunità Ebraica, Ente Gestore di Pia Casa Gentilomo "A. Stock", per la regolamentazione dei rapporti concernenti l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore degli ospiti non autosufficienti ricoverati, per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2017 e di fare salve le prestazioni rese nelle more dell'adozione del presente provvedimento, con possibilità, alla scadenza, di rinnovo per ugual periodo e/o di proroga, con apposito provvedimento, così come riportato nell'allegato al presente provvedimento di cui ne è parte integrante e che contestualmente si approva;
- 2. di approvare la spesa conseguente agli oneri relativi all'assistenza infermieristica e riabilitativa, ammontante all'importo complessivo e massimo di €201.372,00.-, per il periodo di convenzione;

- di prendere atto che sono o verranno considerati in separati provvedimenti, gli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. n. 10/97, concernente l'abbattimento delle rette in favore degli ospiti non autosufficienti, anche alla luce delle variazioni tariffarie periodicamente approvate dalla Giunta Regionale;
- 4. di stabilire che gli accordi di cui sopra si risolveranno anticipatamente dal momento in cui la gestione dell'assistenza sanitaria sarà fornita direttamente dall'Azienda n. 1 Triestina e/o qualora, nel corso di vigenza, dovessero intervenire modifiche in conseguenza del completamento del processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani;
- 5. di prendere atto che, ai sensi del Piano Attuativo Locale anno 2014 "Programmazione delle attività e progettualità", in tema di "governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti, la presente convenzione potrà essere modificata/aggiornata, anche prima della scadenza, qualora, entro il 31.08.2017, venga adottato, da parte della Regione FVG, uno schema tipo regionale di convenzione per i rapporti tra le ASS e le strutture residenziali per anziani;
- 6. di prendere atto, infine, che la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86 e ss.mm.ii.

L'onere conseguente dal presente provvedimento, relativo al rimborso degli oneri relativi all'assistenza erogata da parte del personale specificato in narrativa in favore degli ospiti non autosufficienti ricoverati, ammontante a complessivi e presunti € 201.372,00.-, comunque non oltre l'importo totale delle spese sostenute dall'istituto stesso nel limite del tetto massimo sopra indicato, va imputato al conto 330.500 (assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale per anziani non autosufficienti e disabili) del bilancio dell'Azienda per gli esercizi 2014 - 2017 e sarà presuntivamente contabilizzato come segue:

```
- per €.22.374,66- per l'esercizio 2014;
```

⁻ per €67.124,00.- per l'esercizio 2015

⁻ per € 67.124,00.- per l'esercizio 2016;

⁻ per € 44.749,34.- per l'esercizio 2017.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale.

II Direttore Sanitario

dott.ssa Adele MAGGIORE (Firmato elettronicamente)

II Direttore Amministrativo

dott. Franco SINIGOJ (Firmato elettronicamente)

Il Direttore Generale dott. Nicola DELLI QUADRI (Firmato elettronicamente)

Allegati: 2